



COMUNE DI PONTEDERA  
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ  
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI  
EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.**

COMUNE DI PONTEDERA  
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE,  
DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI DI  
DIVERTIMENTO.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 BIS – REQUISITO TECNICI DELLE NUOVE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 1 TER – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'

ART. 1 QUATER – DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

ART. 1 QUINTES – VERIFICHE PERIODICHE

ART. 2 - PARCO TRADIZIONALE

ART. 3 – ORARIO DI ATTIVITA'

ART. 4 – RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 5 - CONCESSIONARI

ART. 6 - ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK DI SAN LUCA

ART. 7 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCE

ART. 8 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ

ART. 9 - POSIZIONAMENTO DI CAROVANE E CARRIAGI

ART. 10 - CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI

ART. 11 - PARCHI DI DIVERTIMENTO

ART. 12- CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI ART. 13 – C.O.S.A.P. – SMALTIMENTO RIFIUTI .- PUBBLICITA' E AFFISSIONI

ART. 14 – GARANZIE

ART. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 16 - SANZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATO 1

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI EQUESTRI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

## ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare, nel territorio del Comune di PONTEDERA, attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

2. Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo dall'art.9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni. Tali aree andranno esattamente individuate nelle deliberazioni che l'Amministrazione Comunale adotterà secondo le vigenti normative in materia.

3. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007, valgono le seguenti definizioni:

- a) – Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337;
- b) – Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- c) – Attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12/12/2007;
- d) –Parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/03/1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; come specificato al successivo art.11 del presente Regolamento.
- e) – Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del TULPS. Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- f) – Conduttore: persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- g) – Manuale di uso di manutenzione: Documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- h) – Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica ed amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativi disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;

- i) Professionista/Tecnico abilitato: soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti od al Collegio professionale dei Geometri o dei Periti Industriali.

4. Si intendono "GIOCHI" gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS.

I "GIOCHI" ai fini di questo Regolamento, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) Giochi a gettone azionati a mano;
- b) Giochi a gettone azionati a ruspe;
- c) Giochi su piano mobile (giochi elettronici).

Dall'autorizzazione deve risultare chiara la tipologia autorizzata e, se risultano più tipologie, il titolare sarà tenuto ad utilizzare la tipologia per la quale è titolare di concessione.

5. Si intendono per PADIGLIONI E SALE DA TRATTENIMENTO, una attrazione nella quale sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, ecc.) con esclusione degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ecc., così come definiti nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/68.

Dall'autorizzazione deve risultare chiara la tipologia autorizzata e, se risultano più tipologie, il titolare sarà tenuto ad utilizzare la tipologia per la quale è titolare di concessione.

6. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Le Attrazioni denominate "ROTONDE", sono così suddivise:

– ROTONDA PESCA (ochette, magnetica e simili):

Canne "tipo pesca", alla cui estremità del filo è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale.

– ROTONDA A SFERA SU BIRILLI O CALCIO DI RIGORE:

Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica ecc. ovvero contro una porta munita di portiere.

– ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline ecc.):

Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza.

– ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE:

Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloidi. Un ventilatore, collegato con l'imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'interno dell'imbuto.

– ROTONDA MINI STADIO:

Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari, ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore.

– ROTONDA O PADIGLIONE GIRA:

Trattasi di una rotonda o padiglione in cui è posta una ruota numerata, di vario materiale e misure, agente su un piano orizzontale o verticale che ruota su un pernio fisso, ad una estremità della quale è posta un'asta flessibile. Il giocatore manualmente gira la ruota numerata, la quale dopo un certo tempo, rallentata dall'asta flessibile (regolata dal giocatore), si ferma indicando un numero che dà diritto alla vincita di un premio.

L'esercente sarà tenuto a utilizzare la tipologia di gioco, per la quale è titolare di concessione. Ogni variazione della stessa, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

7. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i pesci di piccola taglia (art. 16 del vigente Regolamento comunale per la tutela degli animali).

8. Per quanto concerne l'attrazione definita dalla L. 337/68 "Pugnometro", la stessa viene considerata quale "accessorio" alla attrazione principale per la quale il titolare è concessionario a posto fisso. L'ingombro massimo consentito per il Pugnometro non deve superare i due metri quadri, e ad ogni esercente è data facoltà di installarne soltanto uno nell'area adiacente la propria attrazione, sempre che non crei intralcio per la pubblica incolumità. Detta installazione non comporta oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza. Resta inteso che il titolare di detta attrazione deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

#### ART. 1 bis – REQUISITI TECNICI DELLE NUOVE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1) – Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

#### ART. 1 ter – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTIVITA'

- 1) – Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.
- 2) – L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativi, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 1 bis e dalla seguente altra:
  - a) – copia manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
  - b) – copia del libretto della attività.
- 3) – Il manuale di uso e manutenzione e il libretto della attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione dell'attività sarà inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
- 4) – Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsto dagli artt. 141 bis e 142 del R.D. 06/05/40, n. 635. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) – verifica l' idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
  - b) – sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
- 5) – E' fatta salva la facoltà della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere ulteriori approfondimenti.
- 6) – Acquisito il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 1 bis, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.
- 7) – Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

COMUNE DI PONTEDERA  
 DENOMINAZIONE DELLA ATTIVITA': \_\_\_\_\_  
 CODICE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 ART. 4 D.M. 18 MAGGIO 2007

- 8) - Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d) del R.D. 06/05/40, n. 635.
- 9) - In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l'avvenuta distruzione.
- 10) – Per l'utilizzo di una attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

#### ART. 1 quater – DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

- 1) Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e di manutenzione.
- 2) Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
- 3) Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero

dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante

#### ART. 1 quinquies – VERIFICHE PERIODICHE

1) - Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

#### ART. 2 - PARCO TRADIZIONALE

Il parco tradizionale che si svolge sul territorio comunale è quello che si tiene in occasione della "FIERA DI SAN LUCA", che cade nel mese di Ottobre.

Il periodo nel quale il parco tradizionale viene allestito inizia dal giorno della Festa di "SAN FAUSTINO", Patrono della Città, che cade il secondo giovedì di ottobre fino alla prima domenica di novembre, con obbligatorietà di frequenza, dal venerdì indicato al successivo punto b). e fino all'ultima domenica della Fiera. L'attività delle attrazioni ha inizio come di seguito riportato:

a) Prima apertura: dal giorno della Festa di "SAN FAUSTINO", con possibilità, di norma, di ingresso delle attrazioni a partire dal lunedì antecedente ed il loro completo montaggio per il giorno antecedente la Festa nel quale avverrà anche il sopralluogo da parte della competente Commissione di Vigilanza.

b) Seconda apertura: ingresso entro il giovedì antecedente la settimana di Fiera, con completo montaggio delle attrazioni e relativo collaudo, per il venerdì. Il montaggio di dette attrazioni non potrà avvenire durante l'orario di attività del Luna Park, né durante la Festa di "SAN FAUSTINO".

Allo sgombero delle aree interessate, sia dalle attrazioni che dai mezzi al seguito delle stesse (camper, caravan, roulotte ecc.) si dovrà provvedere entro e non oltre il settimo giorno successivo al termine massimo di chiusura e, comunque, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 3 – ORARIO DI ATTIVITA'

1. L'orario minimo obbligatorio delle attrazioni, nei giorni Feriali, Festivi e di Fiera è così stabilito:

- Dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- Dalle ore 21,00 alle ore 23,00  
con il limite massimo delle ore 24,00.

2. Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

3. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed attrazioni.

## ART. 4 – RILASCIO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per ottenere la concessione delle aree nel parco dei divertimenti ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire domanda al Sindaco entro e non oltre il 31 maggio. Le domande presentate dopo tale data saranno considerate tardive e pertanto saranno archiviate.

Contestualmente può essere richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della attività, ai sensi dell'art. 69 del TULPS

2. La domanda deve essere redatta in carta resa legale e può essere prodotta su apposito modello predisposto messo a disposizione dall'Amministrazione, contestualmente alla richiesta di rilascio licenza di esercizio ai sensi dell'art.69 del TULPS.

La richiesta deve contenere:

- a) generalità complete del titolare, residenza e domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita I.V.A, n° iscrizione alla C.C.I.A.A., eventuale recapito postale.
- b) indicazione del tipo di attrazione che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa: pedane, cassa, aggetti sia frontali che laterali, eventuale spazio da transennare ecc. Limitatamente all'attrazione di carattere generico (rotonda pesca, rotonda tiri vari, gioco a gettone az. a mano, ecc.) dovrà essere indicato il tipo di gioco installato all'interno dell'attrazione.
- c) denominazione dell'attrazione come individuata nell'elenco di cui all' art. 4 della Legge 337/68 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) Licenza annuale di esercizio di cui all' art. 69 del T.U.L.P.S.
- e) fotografia dell'attrazione o dichiarazione che niente è cambiato rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.
- f) dichiarazione attestante l'eventuale requisito "NOVITÀ" dell'attrazione.(nel caso di prima richiesta o di modifica dell'attrazione precedentemente utilizzata).
- g) indicazione dei mezzi al seguito dell'attrazione (numero, targa, dimensioni, proprietà)
- h) polizza assicurativa o fideiussione bancaria

3. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato agli interessati almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Nel caso di accoglimento della domanda di concessione, l'interessato dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività del "parco divertimento", apposita istanza, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione, corredata dalla copia autenticata dei documenti necessari.

Nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata contestualmente alla domanda di rilascio licenza (art.69 TULPS), l'interessato dovrà presentare la documentazione necessaria al rilascio della anzidetta licenza.

4. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la suddetta domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

## ART.5- CONCESSIONARI

1. I concessionari si distinguono in:
  - a)concessionari di posto fisso
  - b)concessionari di posto per novità

c) concessionari a carattere precario

2. “Concessionari di posto fisso”: si intendono tutti coloro che sono ricompresi nell'apposito elenco giacente agli atti d'ufficio.

Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concesso, fatte salve le situazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, più di una attrazione ed un accessorio come stabilito dal precedente art.1, comma 7, salvo il caso in cui l'Amministrazione decidesse di procedere all'ampliamento del parco mediante nuove concessioni a posto fisso. In quest'ultimo caso si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico che dia pari opportunità a tutti i richiedenti.

3. “Concessionari di novità”: agli esercenti titolari di attrazioni novità (mai prima presenti nel Parco) che facciano domanda di partecipazione, sarà assicurata la concessione in via prioritaria, in ragione di tre spazi massimi: uno per attrazione di piccole dimensioni, uno per attrazioni di medie dimensioni e uno per attrazione di grande dimensione (la classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi è riferita all'elenco delle attrazioni di cui all'art.4 della legge 18/03/1968, n.337 e successive modificazioni e/o integrazioni).

Sono comunque da considerarsi Novità, ai sensi della legge 18/03/1968, n. 337, le attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti. Un richiedente accolto perché "NOVITÀ" il quale poi non partecipi al parco sarà escluso, per due anni consecutivi, dalla possibilità di partecipazione con la novità, a qualunque titolo, se non avrà documentato validi motivi a giustificazione (es. distruzione o danneggiamento grave dell'attrazione, impedimento fisico).

Qualora le domande di "NOVITÀ" fossero superiori ai posti disponibili, l'Amministrazione procederà alla formulazione di una graduatoria annuale per l'inserimento di detta attrazione secondo le modalità previste per la formazione delle graduatorie dei “Concessionari a carattere precario” e comunque l'Amm.ne Com.le si riserva di decidere sulle novità della stagione.

La concessione del posteggio per le attrazioni considerate "NOVITÀ", non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

4. Concessionari “precari”: l'eventuale spazio disponibile, risultante dopo l'avvenuta collocazione dei concessionari novità, sarà assegnato, di volta in volta, agli esercenti di attrazioni-spettacolo in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
- a) non essere titolari di concessione a posto fisso nel parco;
  - b) attrazione non concorrente né simile alle altre esistenti;
  - c) non essere stato titolare di concessione a carattere precario nell'anno precedente

5. I criteri per la formazione delle graduatorie sono quelli indicati nell'Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Saranno comunque rilasciate le concessioni a carattere precario in misura tale da poter assicurare la completa occupazione dell'area destinata a Parco divertimenti. La concessione di posteggio per l'attrazione a CARATTERE PRECARIO, non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità.

## ART. 6 - ALLESTIMENTO DEL LUNA PARK DI SAN LUCA

1. La predisposizione della Pianta per la sistemazione delle attrazioni nel Parco, sarà curata dal 5° Settore in collaborazione con il 1° e 2° Settore. Per la sistemazione delle attrazioni si procederà secondo l'ordine delle graduatorie depositate agli atti d'ufficio, ferma restando la necessità di dare una sistemazione omogenea al Luna Park, secondo il tipo di attrazione.

2. Le problematiche del Parco vengono discusse al tavolo di concertazione tra l'Amministrazione Comunale ed i Rappresentanti della categoria, delegati annualmente dalle proprie Associazioni e Sindacati.

3. Dell'allestimento del Luna Park e della attuazione di tutte le altre disposizioni è incaricato il Comandante della Polizia Municipale, che si avvarrà della collaborazione di incaricati del 3° Settore e, ove necessario, di altri settori, per la sistemazione delle attrazioni e delle carovane all'interno dell'area ad esse riservata.

4. È vietata ogni forma di sub-concessione. Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire personalmente l'attività, coadiuvato da familiari e/o collaboratori professionali, purché gli stessi ne abbiano titolo. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare e del legale rappresentante che devono comunque garantire una tempestiva presenza in caso di necessità. Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicati al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare e/o collaboratore che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve altresì essere allegato il certificato medico.

5. È vietata ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area adibita al "Parco divertimenti". Sono consentite presenze di operatori su aree pubbliche, per lo svolgimento della attività di cui sopra, in possesso della prescritta concessione di suolo pubblico, se funzionali all'attività del Parco.

#### ART. 7 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI, ASPETTATIVE E RINUNCE

1. La sostituzione dell'attrazione, o modifica della stessa, è consentita dall'Amministrazione Comunale, qualora la domanda venga presentata nei tempi indicati dal presente Regolamento (31 maggio di ciascun anno) in considerazione della novità della nuova attrazione, purché la stessa non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i sulla piazza e compatibilmente con la disponibilità di spazio.

2. Fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non sarà consentita la sostituzione dell'attrazione prima di due anni consecutivi ed effettivi di partecipazione alla manifestazione con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.

E' consentita una eventuale deroga, qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la sostituzione stessa comporti un miglioramento del parco.

3. Nel caso in cui si verificassero due richieste di cambio per la medesima attrazione, il cambio verrà concesso seguendo i seguenti criteri:

- Anzianità di frequenza al parco
- Data presentazione domanda.

4. In ogni caso le sostituzioni e le modifiche potranno essere consentite quando:

- la nuova attrazione appartenga allo stesso tipo della precedente;

- la nuova attrazione appartenga ad un tipo diverso, se comporta miglioramento del parco, secondo la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale;
- la nuova attrazione presentata sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel parco;
- le misure di ingombro della nuova attrazione non superino quelle della precedente di una percentuale pari al:
  - 15% per le grandi attrazioni
  - 25% per le medie attrazioni
  - 30% per le piccole attrazioni

e sempre che le misure di ingombro della nuova attrazione non impediscano la collocazione delle altre attrazioni aventi diritto.

5. Nel caso in cui l'ampliamento di superficie sia superiore alle percentuali su indicate, e sempre che la nuova attrazione non sia in competizione con quelle presenti o crei intralcio a queste, la richiesta di sostituzione e/o modifica può essere accolta con la penalizzazione del 50% del punteggio maturato, qualora ciò comporti un miglioramento del parco.

Condizione essenziale rimane comunque che la sostituzione non comporti modifiche sia alle aree già assegnate ai concessionari "fissi" che ai concessionari "novità", sia ad eventuali altri spazi che si rendano temporaneamente vacanti.

6. In caso di rinuncia o aspettativa, la richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le richieste di aspettativa pervenute dopo tale termine, saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati (es.: distruzione, danneggiamento grave dell'attrazione o gravi motivi di salute).

Il Comune si riserva di effettuare ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

7. La domanda di rinuncia o aspettativa, purché nei termini di cui al comma precedente, è consentita per un anno e solo dopo 4 (quattro) presenze consecutive, partendo dalla prima rinuncia, potrà essere richiesta di nuovo.

8. Nei casi di rinuncia o aspettativa l'Amministrazione si riserva di consentire la sostituzione pro-tempore dell'attrazione prioritariamente con la stessa attrazione di proprietà di terzi, successivamente con altra dello stesso tipo e misure. Il concessionario avente diritto sarà individuato sulla base della graduatoria dei precari.

9. Nel caso di rinuncia definitiva o esclusione del concessionario a posto fisso si procederà alla sostituzione mediante bando di concorso così come previsto all'art. 5, comma 2.

## ART. 8 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione di una attrazione deve essere comprovato da atti redatti secondo le vigenti normative di legge in materia, ed esattamente scrittura privata autenticata o sottoscrizione pubblica, a norma dell'art. 2556 del C.C.

2. Il trasferimento della titolarità di una attrazione, sia a carattere stabile che precario, comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare, sia nei casi di successione "mortis causa", sia nel caso di subingresso per atto tra vivi, nella proprietà o in gestione, a condizione che questo sia stipulato nelle forme di cui al precedente comma.

3. Il trasferimento in proprietà di un'attrazione dello spettacolo viaggiante, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta l'obbligo da parte di chi subentra, di richiedere il rilascio della licenza di esercizio per tale attrazione, valida su tutto il territorio nazionale.

4. L'acquirente di attrazione di titolare a posto fisso, di norma, non può cambiare l'attrazione prima di due anni di frequenza con la stessa attrazione acquisita, pena la perdita del diritto al posto fisso.

#### ART. 9 - POSIZIONAMENTO DI CAROVANE E CARRIAGI

1. Le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni e carriaggi dei titolari delle attrazioni, devono trovare collocazione in area che verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.

2. Il posizionamento dei carriaggi sarà consentito solo a chi ha installato almeno una attrazione nel Comune di Pontedera.

3. Il titolare della attrazione che necessita di area per l'installazione delle proprie carovane o carriaggi, deve dichiarare il numero, le dimensioni e la proprietà, contestualmente alla richiesta di concessione dell'area.

4. Le date di ingresso e di uscita dei mezzi di cui sopra, sono stabiliti di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.

La violazione di dette disposizioni, è soggetta a sanzione come previsto al successivo art. 16, comma 5.

Prima dell'accesso all'area allo scopo adibita, il titolare dovrà munirsi di apposito "pass", da collocarsi sul/i mezzo/i, da ritirare presso il V Settore –Sviluppo Economico –

5. Le carovane adibite ad abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di tutte le altre norme previste dai Regolamenti Comunali in materia di occupazione suolo pubblico nonché sulle norme di pubblica sicurezza. Il suolo circostante deve essere costantemente pulito.

Le acque di scarico non devono essere disperse nel suolo e nei fossi, ma devono essere convogliate negli appositi pozzetti.

I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della Nettezza Urbana.

#### ART. 10- CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI

1. Per la concessione delle aree si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 2. Per il rilascio delle concessioni e per il funzionamento delle attrazioni di cui trattasi, valgono - per quanto applicabili - le norme ed i criteri contemplati nel presente regolamento.

2. La concessione per attrazioni singole non potrà superare i 180 (centottanta) giorni, non rinnovabili, salvo proroga per comprovata necessità e comunque non superiore a 45 (quarantacinque) giorni). Lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

3. Le concessioni per piccoli gruppi di attrazioni non potranno superare 60 (sessanta) giorni non rinnovabili; gli stessi esercenti non potranno ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

4. Le istanze, che dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data programmata per l'inizio dell'attivazione dell'attrazione, saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dal protocollo di arrivo nel caso che le stesse siano inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale, o consegnate direttamente dall'interessato. Nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata A/R, l'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della stessa.

5. Nel periodo in cui è in corso lo svolgimento del Parco tradizionale di "S. LUCA", di cui all'art. 2 del presente regolamento, non potranno essere rilasciate concessioni per installazioni di singole attrazioni in aree diverse da quella individuata per il Parco. Non potranno inoltre essere rilasciate concessioni a piccoli gruppi di attrazioni nei novanta giorni antecedenti la Fiera di San Luca.

6. Nel caso di eventuale assegnazione di un area da adibire in modo permanente ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dalla Amministrazione Comunale.

#### ART. 11- PARCHI DI DIVERTIMENTO

1. Si considerano "Parchi di divertimento" quelli che vengono allestiti in tutto il territorio del Comune (aree pubbliche e private) ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 21.04.94 n° 394.

Gli stessi, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) - prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno 6 grandi;

b) - seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

c) - terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiori a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.

Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

2. Si definiscono "Parchi di divertimento temporanei" i complessi di attrazioni, trattenimento ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno e insistono su una medesima area in cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/68, n. 337 e successive modifiche e integrazioni, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso di licenza comunale prevista dall'art.69 del TULPS ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

3. Si definiscono "Parchi di divertimento permanenti" i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a 120 giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a vario titolo.

I Parchi permanenti si suddividono in “parchi permanenti di proprietà” e “parchi permanenti con organizzatore”, così come definiti agli artt. 29 e 31 del D.M. 21 dicembre 2005.

Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno 60 giorni all’anno, a prescindere dal tipo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

4. L’organizzazione dei parchi di divertimento temporanei, è vietata nei 90 (novanta) giorni precedenti la fiera di San Luca e durante il suo svolgimento. Inoltre, tra un parco di divertimenti ed un altro devono passare almeno 45 (quarantacinque) giorni.

5. L’autorizzazione per l’esercizio delle attività dei parchi di divertimento sia temporanea che permanenti e, quest’ultimi sia di proprietà che con organizzatore, è disciplinata dal Titolo IV del D.M. 21/12/2005.

6. I concessionari sono responsabili, a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell’efficacia dei vari servizi e sono tenuti ad osservare ed a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e da altre Autorità.

#### ART. 12- CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

1. Gli spettacoli circensi si tengono nelle aree destinate a tale scopo dalla L. 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni e secondo quanto disposto dal T.U.L.P.S.

2. Per ottenere la concessione dell’area per l’installazione di un circo equestre il titolare deve far pervenire istanza al Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data programmata per l’inizio degli spettacoli.

Le domande presentate per occupazioni relative ad anni successivi a quello di ricevimento delle stesse, non saranno accolte, salvo quelle riguardanti i primi tre mesi dell’anno, che saranno accettate anche se pervenute anteriormente e, comunque, non prima del 1°ottobre dell’anno precedente.

Le istanze presentate in difformità dei termini sopra indicati saranno respinte.

Non potranno essere rilasciate nuove concessioni di suolo pubblico, nell’area riservata alle attività di spettacoli circensi, prima che siano trascorsi almeno 20 (venti) giorni dal termine dell’ultima occupazione.

3. La domanda è redatta in carta resa legale e può essere prodotta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dall’Amministrazione, contestualmente alla richiesta di licenza di esercizio ai sensi dell’art. 69 del TULPS., da scaricare sul sito [www.suapvaldera.it](http://www.suapvaldera.it)

La richiesta deve contenere:

- generalità complete del titolare del circo, residenza e domicilio fiscale, codice fiscale e/o Partita IVA, n° di iscrizione alla C.C.I.A.A., eventuale recapito telefonico;
- indicazione del tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature che si intende installare e le relative misure comprendenti le dimensioni massimi dell’ingombro massimo esterno dell’attrazione stessa: pedane, cassa, oggetti sia frontali che laterali, carovane al seguito, eventuale spazio da transennare, ecc.
- data di inizio e fine attività
- data di arrivo delle strutture per il loro montaggio nonchè dei mezzi al seguito (carovane ecc.)

- Indicazione dei mezzi al seguito della attrazione (numero, targhe, dimensioni e proprietà )
- licenza annuale di esercizio di cui all'art. 69 del TULPS
- polizza assicurativo o fideiussione bancaria
- Documentazione tecnica per la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (collaudo annuale delle attrazioni; relazione a firma di tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi; planimetria sulla quale sia posizionata la struttura da installare con indicazione delle vie di fuga, posizionamento estintori ecc.; progetto impianto elettrico comprensivo dello schema del quadro e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice)
- ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente ritenga utile fornire.

4. Le domande incomplete e/o inesatte saranno oggetto di sospensione del procedimento con richiesta di elementi integrativi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine ed in mancanza degli elementi integrativi richiesti, la suddetta domanda si intenderà respinta e si procederà alla archiviazione della stessa.

5. L'Amministrazione Comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività. L'assegnazione dell'area non può essere fatta in coincidenza con la Fiera di San Luca.

6. Nella concessione dell'area l'Amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione. Nel caso di richieste contemporanee e di caratteristiche simili, si provvederà all'assegnazione seguendo l'ordine di arrivo delle istanze, come indicato all'art.10 c.4). In presenza di più richieste non saranno prese in considerazione le istanze dei circhi che abbiano avuto la concessione per ultimi.

7. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

8. Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) dovranno rispettare quanto indicato nella delibera "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (Delibera 10 maggio 2000 – Ministero dell'Ambiente Autorità Scientifica Cites – Servizio Conservazione della Natura) –e nel D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.96).

In presenza di animali (impegnati o meno nell'allestimento degli spettacoli) questa Amministrazione richiederà il costante intervento delle autorità veterinarie per un monitoraggio continuo relativamente alla detenzione degli stessi, al loro impiego, alla loro alimentazione e alla loro assistenza medica.

#### ART. 13 – C.O.S.A.P. – SMALTIMENTO RIFIUTI .- PUBBLICITA' E AFFISSIONI

- 1- L'esercizio della attività di spettacolo viaggiante è subordinato al pagamento di:
  - Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), all'atto dell'occupazione dell'area del parco.

Per l'occupazione di aree comunali, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione, così come previsto dal vigente regolamento comunale in materia. Sarà successivamente rilasciato apposito provvedimento previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, sarà applicata la sanzione prevista al successivo art.16.

2. E' dovuto inoltre il pagamento della tariffa per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti giornaliera (T.I.A.) secondo le modalità e le tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

3. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo Affissione di manifesti o posizionamento di cartelloni deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Comunale al quale gli interessati devono presentare apposita istanza come previsto dal vigente "Regolamento sull'Imposta di Pubblicità, sulle pubbliche affissioni e per l'installazione degli impianti pubblicitari", approvato con Delibera C.C. n. 90 del 28/06/2001 e successive modifiche e integrazioni, con il conseguente pagamento del relativo canone.

#### ART.14 – GARANZIE

1. Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, dovranno produrre una garanzia in una delle sottoelencate forme:

- polizza fidejussoria bancaria (con Istituto primario o locale)
- polizza assicurativa (con una delle Compagnie abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente Ministero).
- Deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale

2. Tale garanzia dovrà tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti da danneggiamento di impianti ed opere di proprietà dell'Ente conseguenti all'utilizzo dell'area assegnata, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle eventuali recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici (sia in soprassuolo che in sottosuolo), alle alberature e quant'altro.

3. Il documento originale attestante una delle forme di garanzie previste al comma 1), dovrà essere prodotto all'Ufficio che rilascia la concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio.

4. Contestualmente all'assegnazione dell'area nel luogo della manifestazione, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio, un verbale di presa di consegna nel quale dovranno essere riportati eventuali rilievi e/o prescrizioni. Alla scadenza del periodo di occupazione sarà esperito un nuovo controllo, a seguito del quale, se con esito favorevole, sarà restituita la polizza prestata a garanzia e/o la somma depositata.

5. Nella eventualità che in detta sede vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento degli oneri dovuti, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione di suolo pubblico procederà come segue:

- riscossione della polizza fidejussoria e/o assicurativa per l'intero importo o per somme inferiori, commisurate all'entità del danno prodotto, senza preventiva escussione del concessionario debitore, salvo richiesta di ulteriore somma qualora il danno superi l'importo garantito;
- confisca del deposito cauzionale con richiesta di ulteriore somma, qualora il danno superi l'importo depositato.

6. Gli importi verranno stabiliti periodicamente con apposito provvedimento, tenuto conto della estensione delle aree e della loro conformazione, della tipologia della attrazione e degli adempimenti imposti agli assegnatari.

#### ART. 15 RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'esercente le attività dello spettacolo viaggiante e del Circo equestre, assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. E' a carico dei concessionari l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, che dovrà essere prodotta tra la documentazione da presentare insieme alla richiesta di rilascio licenza di esercizio.

#### ART. 16 - SANZIONI

1. Nel caso di mancato pagamento per l'ottenimento della concessione del suolo pubblico, a seguito di richiesta dell'esercente, lo stesso sarà escluso dal parco per l'anno successivo.

2. In caso di accertata infrazione dell'art. 6, comma 4 (divieto di sub-concessione), sarà revocata la concessione del titolare e sarà escluso dal parco nell'anno successivo. In caso di recidiva della suddetta infrazione sarà disposta la definitiva esclusione dal parco.

3. Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area concessa nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata. La concessione dell'area per il parco successivo è subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.

4. La sostituzione delle attrazioni durante lo svolgimento comporta la revoca permanente dal parco stesso.

5. Il titolare della concessione è tenuto a rispettare le date di ingresso e di uscita, sia delle attrazioni che dei mezzi al seguito delle stesse, così come stabilito all'art. 2 del presente Regolamento. La violazione di detta norma, implica quanto segue:

- L'ingresso senza concessione comporta l'esclusione dal parco nell'anno di riferimento. In caso di recidiva comporta la revoca permanente dal parco stesso.
- L'ingresso in data diversa da quella autorizzata comporta la revoca del posteggio per due anni consecutivi.
- La permanenza nell'area oltre il termine consentito comporta la revoca per due anni consecutivi.

6. Le stesse sanzioni previste al comma precedente si applicano anche per le infrazioni indicate e commesse dall'esercente per lo stazionamento dei mezzi ad uso abitazione al seguito dell'attrazione.

7. La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 3 "Orari" comporta quanto segue:
- 1^ infrazione accertata: sanzione pecuniaria pari ad €50,00

- II^ infrazione accertata: sanzione pecuniaria pari ad €100,00
- III^ infrazione accertata:
  - sanzione pecuniaria pari a €100,00
  - sanzione accessoria: Revoca del posteggio e quindi esclusione permanente dal Parco.

8. La violazione delle prescrizioni contenute dall'art. 1 bis e seguenti comporta quanto segue:

- a) – l'utilizzo di una attrazione dello spettacolo viaggiante non rispettando quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione, nazionali o europei o, in assenza, di standard di buona tecnica di riconosciuta validità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €25,00 ad €500,00 (pagamento in misura ridotta €50,00). In caso di reiterazione della violazione, si ordina la cessazione dell'attività e la rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
- b) – l'utilizzo di una nuova attività di spettacolo viaggiante, priva di registrazione e di codice identificativo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €25,00 ad €500,00 (pagamento in misura ridotta €50,00) e l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività e la rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
- c) – la mancata esposizione, il luogo ben visibile a cura del gestore, del codice identificativo dell'attrazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €25,00 ad €500,00 (pagamento in misura ridotta €50,00) e la diffida ad esporre detto codice identificativo entro un determinato termine che, se non ottemperata, comporta l'ordine di cessazione dell'attività e la conseguente rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
- d) – utilizzare un'attrazione in mancanza di dichiarazione di corretto montaggio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €25,00 ad €500,00 (pagamento in misura ridotta €50,00) e l'ordine di cessazione dell'attività fino a quando detta dichiarazione non sia stata acquisita dal Comune;
- e) – l'utilizzo di una attrazione prima della favorevole verifica prevista nel manuale d'uso e manutenzione e in ogni caso, della verifica annuale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €50,00 ad €500,00 (pagamento in misura ridotta €100,00) oltre alla emissione dell'ordine di cessazione dell'utilizzo della attrazione fino alla presentazione o produzione, al Comune, dell'attestato di favorevole verifica;
- f) – il non riprodurre od annotare, a cura del gestore, le risultanze favorevoli della verifica, sul libretto dell'attività ed il non esibire, a richiesta, ai competenti organi di vigilanza e controllo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €50,00 a €500,00 (pagamento in misura ridotta €100,00) e la diffida ad adempiere entro un termine stabilito che, se non ottemperata, comporta l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività e di conseguente rimozione dell'attrazione dall'organico del parco;
- g) – non ottenere, per le attività esistenti e funzionanti sul territorio nazionale alla data del 12 dicembre 2007, la registrazione ed il connesso codice identificativo entro e non oltre il 12 dicembre 2009, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria graduata da €50,00 a €500,00 (pagamento in misura ridotta €100,00) e l'emissione dell'ordine di cessazione dell'attività, fino alla data di ottenimento di detta documentazione;

- h) – utilizzare attività esistenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA, firmatario dell’accordo SEE, senza avere prima ottenuto la registrazione ed il connesso codice identificativo, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria graduata da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) e l’emissione dell’ordine di cessazione immediata dell’attività fino all’ottenimento di detti due titoli.

## ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18 marzo 1968 n. 337, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 29 luglio 1980 n. 390, nella Circolare Ministeriale 27 settembre 1989 n.4803/tb30, nel D.P.R. 21.4.1994 n° 394, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi di divertimento.

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dal DM 18 Maggio 2007, art. 5, le attività esistenti sul territorio nazionale, ai fini della prosecuzione dell’esercizio, devono ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo di cui all’art. 1 ter entro il 12 dicembre 2009.

La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l’impiego dell’attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) – disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) – verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) – verbali delle successive verifiche periodiche di all’art. 1 quinquies;
- d) – istruzioni di uso di manutenzione dell’attività.

1.2 – Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all’art. 1 ter. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1bis e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) – certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi;
- b) – copia della documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente;
- c) – attestazione dell’ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) – nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi 1.1 e 1.2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all’istanza di registrazione e per l’assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell’autorità preposta ad eventuali controlli.

3. – Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1ter comprese quelle relative all'acquisizione del parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

4. Le variazioni al presente regolamento dovute esclusivamente a modifiche (in precedenza si parlava di “modifiche regolamentari”) dettate da norme superiori, saranno comunque applicate dal Consiglio Comunale, senza acquisire i pareri delle Associazioni di Categoria. Tali modifiche saranno comunque applicate anche prima delle possibili revisioni del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e le pubblicazioni di legge, ed abroga tutte le disposizioni difformi in materia.

## ALLEGATO 1

### CONCESSIONI A POSTO FISSO:

#### 1) - ANZIANITÀ DI FREQUENZA AL PARCO CON LA MEDESIMA ATTRAZIONE

punti 4 per ogni anno

a) in caso di sostituzione di attrazione, con una di diverso tipo, l'anzianità di frequenza è ridotta al 75% per gli anni in cui il titolare ha partecipato con la vecchia attrazione, sempre che le misure di ingombro siano le stesse o inferiori.

b) in caso di sostituzione di attrazione con una di diverso tipo, e le cui misure di ingombro siano superiori, l'anzianità di frequenza è ridotta al 50% per gli anni in cui il titolare ha partecipato con la vecchia attrazione.

#### 2) - ANZIANITÀ DI FREQUENZA AL PARCO DEL CONCESSIONARIO

punti 1 per ogni anno

### CONCESSIONI PRECARIE E NOVITA':

#### 1) - ANZIANITÀ DI DOMANDA PER L'ATTRAZIONE CON LA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE

punti 4 per ogni anno

#### 2) - ANZIANITÀ DI DOMANDA ALLA MEDESIMA MANIFESTAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ATTRAZIONE IN GESTIONE

punti 3 per ogni anno

A PARITÀ DI PUNTEGGIO SI PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE LA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE.

*Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 1/07/2008*

[Indice](#)